



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0009010/I Data: 06/05/2016 12:23

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della III, VII, IV e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per la fruizione e realizzazione di percorsi per montain bike, ciclo-escursionismo e bike park" Reg. Gen. 291**

Ad iniziativa dei Consiglieri Maurizio Petracca, Maria Ricchiuti, Alfonso Longobardi, Aniello Fiore, Gennaro Oliviero e Francesco Emilio Borrelli

Depositata in data 03 maggio 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III e VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto**

**IV e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

06 MAG. 2016

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

3/5/2016  
Dott. Petracca  
Sig. G.M.M. no  
Sig. G.M.M. no  
JJ

X LEGISLATURA

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

All'Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0008515/I Data: 03/05/2016 09:43  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:

SEDE



Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la proposta di legge ad iniziativa del sottoscritto, avente ad oggetto: "Norme per la fruizione e realizzazione di percorsi per mountain bike, ciclo-escursionistici e bike park".

Il Consigliere Regionale  
Arch. Maurizio Petracca

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 291

U.D.  
Assemblea  
8/6/2016

*[Handwritten signatures and names]*  
Maurizio Petracca  
Antonio Longobardi  
Antonio Floris  
Gennaro Olivero  
Francesco Emilio Borrelli



Consiglio Regionale della Campania

**X LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**TITOLO**

**"NORME PER LA FRUIZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE, CICLO-ESCURSIONISTICI E BIKE PARK".**

Ad iniziativa del Consigliere Petracca.

MARIA RICCARDI

ALFONSO LONGOBARDI

ANIELLO FLORIS

GENARO OLIVIERO

FRANCESCO EMILIO  
BARLETTA

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 281



*Consiglio Regionale della Campania*

## **X LEGISLATURA**

### **RELAZIONE DEL PROPONENTE**

Con il presente provvedimento, tenendo conto delle particolari caratteristiche orografiche del territorio e del crescente interessamento nei confronti delle attività di bike park e ciclismo fuoristrada, si ritiene importante regolamentare le attività ciclo-turistiche e ciclo-sportive.

La presente legge disciplina una serie di attività che riguarda una sempre crescente fonte di benessere per la popolazione, delle località di turismo montano e campestre della Campania. Inoltre, consente una progressiva valorizzazione ambientale delle aree oggetto delle attività; un controllo decisamente più accorto sulla prevenzione degli incendi, e del dissesto idrogeologico.

La presente proposta di legge risponde alle seguenti esigenze:

- 1) colmare un vuoto normativo;
- 2) consentire a tutti gli appassionati di questa disciplina che oggi sono costretti o a rinunciare a tali pratiche, o all'esercizio abusivo delle stesse, di praticarla secondo una specifica regolamentazione;
- 3) consentire alle società, associazioni e agli Enti che offrono servizi turistici e infrastrutture, non attualmente attrezzate, di adeguarsi agli standards nazionali ed europei;
- 4) offrire un'accattivante prospettiva di lavoro a giovani imprenditori.



*Consiglio Regionale della Campania*

**X LEGISLATURA**

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente legge non determina ulteriori oneri al bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge riconosce la possibilità di fruizione e detta le norme di indirizzo per la realizzazione e gestione di percorsi per mountain bike, percorsi ciclo-escursionistici e la creazione di bike park, allo scopo di promuovere uno sviluppo professionale ed equilibrato delle attività sportive e turistiche di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada, nelle sue più ampie varianti (downhill, freeride, all-mountain, marathon, ecc.), assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) percorso ciclo-escursionistico ogni sentiero di contenuto livello di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli;
- b) percorso per mountain bike ogni sentiero di larghezza ridotta, creato e mantenuto principalmente dal passaggio umano e animale, ma anche realizzato ad arte dall'uomo volto alla valorizzazione paesaggistica ed ambientale delle aree percorse e per la pratica, sportiva e ricreativa, del ciclismo fuoristrada nelle sue più ampie varianti;
- c) bike park ogni struttura attrezzata per la pratica della mountain bike.

2. I percorsi omologati, e come delineati al comma precedente, sono tracciati dai maestri di mountain bike che si occupano anche della manutenzione e della relativa segnaletica.

3. Ai fini della presente legge si intende utente di mountain bike e ciclismo fuori strada, chi svolge attività ciclo-turistica, ciclo-escursionistica e ciclo-sportiva, anche agonistica, su percorsi, sentieri dedicati e bike park anche se in modo non esclusivo e continuativo.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 3

*(Pratica della mountain bike e gestione dei relativi impianti)*

1. La percorrenza con mountain bike di sentieri, percorsi realizzati per la pratica del downhill e del free-ride, bike park anche contenenti strutture e percorsi artificiali, e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
2. La gestione di un comprensorio di percorsi Mountain Bike, percorsi ciclo-escursionistici o di bike parks, può avvenire a cura degli Enti Locali, o di associazioni, ditte, o persone fisiche.
3. I gestori dei percorsi per la pratica del downhill e del free-ride individuati al comma 1 del presente articolo, hanno l'obbligo di verificare la manutenzione dei suddetti percorsi accertandosi dell'assenza di insidie eccessive rispetto alla difficoltà del percorso.
4. Ogni bike park, o comunque ogni gestore delle suddette aree, adotta un proprio regolamento circa il comportamento da assumere durante la percorrenza, la difficoltà delle piste ed ogni altra indicazione idonea a garantire la sicurezza, che ogni utente deve consultare prima di affrontare il percorso e rispettare durante il percorso.
5. Il gestore degli impianti di risalita, anche se precipuamente dedicati alla pratica degli sport invernali, ma funzionali alle attività di Mountain Bike, funge esclusivamente da vettore per persone e cose (biciclette).



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 4 (Disciplina)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi e delle zone in cui è prevista la pratica della mountain bike, in tutte le sue specializzazioni, che è sempre vietata sui terreni in coltura. I percorsi Mountain Bike e ciclo-escursionistici già realizzati alla data di approvazione della presente legge, sono comunque autorizzati.
2. L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica italiana.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 5

*(Realizzazione dei percorsi Mountain Bike e dei Bike Park)*

1. L'autorizzazione per la realizzazione dei percorsi fuoristrada per mountain bike ed i bike park, è rilasciata dai Comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissata dalla Giunta Regionale di cui all'articolo 4 comma 1 della presente legge.
2. Hanno titolo a presentare domanda di autorizzazione per la realizzazione di percorsi M.T.B. e Bike Park:
  - a) I Comuni, le associazioni di Comuni e/o le Comunità montane territorialmente interessate all'intervento, nonché, le associazioni sportive e le ditte specializzate nel settore;
  - b) i soggetti che dimostrino di avere la completa e totale disponibilità dei terreni sui quali il percorso od il Bike Park deve essere realizzato.
3. Chiunque intende realizzare o modificare un percorso M.T.B. fuoristrada od un Bike Park, e che ha la disponibilità dei relativi terreni, deve presentare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, apposita istanza al comune, allegando il relativo progetto.
4. Il progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, deve contenere:
  - a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione o alla modificazione del percorso o del Bike Park, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e di preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti;
  - b) documentazione cartofotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
  - c) piano particellare dei beni, elenco dei proprietari e servitù di percorso di cui si chiede la costituzione.
5. A conclusione dei lavori assentiti il Comune deve verificare, in base alla relazione redatta dal direttore dei lavori e mediante apposito accertamento tecnico, la rispondenza dei lavori al progetto, la loro regolare esecuzione e l'idoneità del percorso o del Bike Park all'esercizio.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Capo I.

#### *NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEI PERCORSI M.T.B. E BIKE PARK*

#### Art. 6

##### *(Prescrizioni generali)*

1. Nell'esercizio della pratica della M.T.B. l'utente è tenuto a documentarsi sul regolamento adottato da ogni Bike Park, al rispetto dello stesso e delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e livello tecnico, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso.
2. L'utente adegua la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso ed all'affollamento dello stesso.
3. In caso di sinistro anche se non direttamente coinvolti, chiunque si trovi sul posto avverte gli addetti al soccorso, presta aiuto agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.
4. Nell'esercizio della pratica della M.T.B. è fatto obbligo ai minori di 14 anni di indossare un casco protettivo omologato.
5. È vietato percorrere i sentieri M.T.B. e i bike park con mezzi diversi dalla bicicletta, nelle sue varie articolazioni.
6. È vietato percorrere a piedi i percorsi inerenti le attività di downhill e freeride.
7. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
8. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4, 5, il gestore è comunque esonerato di qualsiasi responsabilità.
9. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Capo II. SERVITÙ' DI PERCORSO

#### Art. 7

*(Costituzione volontaria o coattiva di servitù)*

1. I soggetti che intendono realizzare o modificare un percorso da M.T.B. e che non hanno la disponibilità dei relativi terreni devono presentare al comune o ai comuni interessati il progetto dell'opera con richiesta di costituzione di servitù coattiva di percorso.
2. Il soggetto che chiede la costituzione della servitù di percorso deve comunque comprovare i propri requisiti tecnici, professionali e finanziari.
3. La costituzione coattiva di servitù di percorso è disposta, previa comunicazione ai soggetti interessati, con atto del dirigente comunale competente, che contestualmente determina l'estensione della servitù e la relativa indennità dovuta al proprietario del fondo gravato.
4. La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle leggi in materia ed in ogni caso dovrà tener conto della diminuzione del valore del bene, durata e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione e stato di utilizzo e manutenzione.
5. L'indennità deve essere corrisposta mediante canone annuo anticipato, con previsione d'aggiornamento automatico secondo indici stabiliti localmente o mediante capitalizzazione in un'unica soluzione.
6. L'individuazione del percorso per M.T.B. o dell'area destinata a Bike Park, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, previo pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, pertanto, i gestori dei percorsi M.T.B. sono titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento dette procedure.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 8

*(Esercizio della servitù di percorso)*

1. La servitù, coattiva o volontaria, comporta le seguenti facoltà:
  - a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio del percorso in conformità al progetto approvato;
  - b) apporre sui margini e nelle zone di partenza ed arrivo dei percorsi e del Bike Park, cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza od informazione;
  - c) usare il terreno per il passaggio degli sportivi;
  - d) l'accesso, durante ogni periodo dell'anno, ai terreni comunque interessati dalla pista o dalle sue pertinenze a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo;
  - e) inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, l'accesso al percorso ed ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio del percorso stesso.
  - f) di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolamentazione ed eventuali manutenzioni delle attrezzature e delle opere ivi ubicate.
  
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù.
  
3. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce. La servitù di percorso o bike park, può essere imposta per un periodo non superiore ad anni trenta.
  
4. In caso di definitiva chiusura dell'esercizio del percorso o del bike park, il fondo servente rientra automaticamente nella immediata e piena disponibilità del proprietario nello stato di fatto in cui si trova.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 9 (Vigilanza)

1. I comuni provvedono alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La vigilanza sul rispetto delle norme della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato nonché ai corpi di polizia locale e provinciale nello svolgimento del servizio di vigilanza ed alle Guardie Ambientali Volontarie se autorizzate.
3. I comuni che intendono autorizzare i percorsi ciclabili come individuati nella presente legge, devono prevedere, entro 90 giorni dal rilascio delle autorizzazioni, le specifiche sanzioni da comminare per le ipotesi non previste dalla legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **X LEGISLATURA**

### **Art. 10**

*(Finanziamenti regionali)*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dai precedenti articoli la Regione può concedere finanziamenti ai seguenti soggetti: comunità montane, comuni, associazioni, cooperative e società che operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport in Mountain Bike e nell'ambito di gestione delle attività di vettori per la fruibilità dei bike park.
2. I criteri per l'attribuzione di tali finanziamenti sono previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere e progetti finanziati e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 11

*(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza dei percorsi, di segnaletica e di comportamento degli utenti)*

1. La Regione promuove e eventualmente finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza dei percorsi M.T.B., di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e l'informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza nonché definisce le modalità dell'intervento. In particolare, l'informazione e l'educazione possono avvenire attraverso:
  - a) pubblicità radiofonica, televisiva e telematica;
  - b) inserzionistica;
  - c) cartellonistica;
  - d) attività editoriali;
  - e) altre idonee modalità di intervento.
3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti dell'informazione e della comunicazione.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Art. 12 (Disposizioni finali)

1. In attesa o in assenza della costituzione del Collegio regionale dei maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada si fa riferimento alla Federazione Ciclistica Italiana ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell'Elenco speciale di altre regioni.
3. I percorsi fuoristrada per mountain bike, ed i bike park, già realizzati ed in funzione alla data di approvazione della presente legge, sono da intendersi autorizzati, previo deposito della relativa cartografia al Comune su cui insistono, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

**Art. 13**  
*(Norma finanziaria)*

1. La presente legge non determina ulteriori oneri al bilancio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **X LEGISLATURA**

**Art.14**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

A collection of handwritten signatures in blue and black ink. There are several distinct signatures, some appearing to be initials or names, scattered in the lower right quadrant of the page.